

# Gare telematiche, soluzioni per un'ottimizzazione delle procedure

## **INQUADRAMENTO NORMATIVO** **AVV. PAOLA CONIO**



00198 ROMA – VIA APPENNINI, 46  
TEL.+39.06.8554284 - FAX .39.06.84241616  
E – MAIL : [info@leoneassociati.com](mailto:info@leoneassociati.com) [www.leoneassociati.com](http://www.leoneassociati.com)

## Gli obblighi derivanti dalle Direttive Europee

L'art. 22 della Direttiva 2014/24/UE (appalti) e l'art. 29 della Direttiva 2014/23/UE (concessioni) prevedono espressamente l'obbligo – la cui decorrenza è stata fissata al 18 ottobre 2018 - di utilizzare «mezzi di comunicazione elettronici» nei processi di affidamento.

Non si tratta solo, come potrebbe erroneamente pensarsi, degli scambi di comunicazioni quali le richieste di chiarimento o la trasmissione delle lettere di invito, poiché le Direttive fanno chiaramente riferimento anche all'invio delle domande di partecipazione e delle offerte (cfr. comma 3 art. 22: «In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che **l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione»**

Considerando n. 52 Dir. 2014/24/UE

«...è opportuno introdurre l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, **l'obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte.**»

## I principi del Codice n. 50/2016: *Once only* e interoperabilità dei sistemi

All'art. 3, lettera ggggg-bis), si afferma il principio dell'unicità dell'invio, elemento cardine della semplificazione digitale. Si tratta del principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile, per tutti gli ulteriori sistemi, dal sistema informativo ricevente.

Il comma 4-bis dell'art. 29 in materia di trasparenza, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividano un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, stabilendo, altresì, che per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che detta le regole per il monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche.

Articolo	Disposizione
Art. 40	<p><b>Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione</b> – Le centrali di committenza mezzi elettronici di comunicazione ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale. A decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure disciplinate dal Codice sono eseguiti dalle stazioni appaltanti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. (Comunicato ANAC 30/10/2018: L’ANAC ritiene che la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche permanga per gli acquisti inferiori a 1.000 euro) in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.)</p>
Art. 41	<p><b>Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza</b> - con DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili. Doppio binario: massima aggregazione per bisogni standardizzati, soluzioni ad hoc per esigenze non standardizzabili. Divieto di porre gli oneri connessi alla gestione delle piattaforme telematiche di negoziazione a carico dei concorrenti e o dell’aggiudicatario</p>

Articolo	Disposizione
Art. 44	<p><b>Digitalizzazione delle procedure</b> - Le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni vanno definite con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonché dell'Autorità garante della privacy per i profili di competenza. Sono definite anche le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all'individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. (Il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 1940/2020 sullo schema di Decreto)</p>

## Articolo

## Disposizione

Art. 52

**Regole applicabili alle comunicazioni** – La comunicazione (riferita anche a domande di partecipazione e offerte) nell'ambito delle procedure di gara avviene con mezzi elettronici che devono avere carattere non discriminatorio, essere comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Sono previste deroghe ampie. Le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute ed esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

Articolo	Disposizione
Art. 58	<p><b>Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione</b> – Le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. E' possibile prevedere un'unica offerta ovvero un'asta elettronica. Conclusa la procedura il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.</p> <p>Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione stabilite da AGID</p>





00198 ROMA – VIA APPENNINI, 46

TEL.+39.06.8554284 - FAX .39.06.84241616

E – MAIL : [info@leoneassociati.com](mailto:info@leoneassociati.com) [www.leoneassociati.com](http://www.leoneassociati.com)

**Avv. Paola Conio**

**Grazie per l'attenzione!**